

ACCORDO DI CONTITOLARITA' relativo all'iniziativa "Un primo incontro con la cybersecurity"

nell'ambito del progetto PID – Punto Impresa Digitale

ai sensi dell'art. 26 del regolamento UE n. 679/2016

Tra la **Camera di Commercio del Molise** (di seguito "Camera di Commercio"), con sede legale in Campobasso, alla Piazza Vittoria n. 1, pec: cciaa.molise@legalmail.it, in persona del Segretario generale Dott. Antonio Russo, che agisce in qualità di soggetto delegato dal Titolare del trattamento

e

l'Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Bioscienze e Territorio (CONTITOLARE, di seguito "Università"), con sede in Campobasso, alla Via De Santis s.n.c., pec: amministrazione@cert.unimol.it in persona del Legale Rappresentante Prof. Luca Brunese che agisce in qualità di soggetto delegato dal Titolare del trattamento,

PREMESSO CHE:

- la Camera di Commercio del Molise è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge i compiti e le funzioni previste dalla legge. In particolare, l'art. 2, comma 2, lett. g) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, prevede che possono essere stipulate con soggetti pubblici e privati attività oggetto di convenzione che riguardano gli ambiti della digitalizzazione;
- la Camera di Commercio del Molise è dal 2017 uno dei Punti Impresa Digitale (PID) autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico con l'obiettivo di diffondere presso le imprese la cultura e la pratica del digitale;
- all'Azienda Speciale SERM sono stati attribuiti i compiti operativi relativi al Progetto "PID - Punto impresa digitale";
- l'Università ha come fine preminente quello di sviluppare e diffondere la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso le attività di ricerca, di insegnamento e di collaborazione scientifica con istituzioni italiane e estere mettendo a disposizione le proprie tecnologie, le strumentazioni e le proprie competenze per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca tra l'altro nelle scienze informatiche;
- l'art. 26 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito indicato come "GDPR") definisce e regola la situazione di contitolarità nel trattamento dei dati personali, ossia quando due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento stesso;
- nel prosieguo la Camera di Commercio del Molise e l'Università degli Studi del Molise - Dipartimento di Bioscienze e territorio, potranno essere indicati anche, congiuntamente, come "Parti" o "Contitolari" e ciascuna, separatamente, come "Parte" o "Contitolare",

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto e legittimazione giuridica.

L'oggetto del presente accordo è l'instaurazione di un rapporto di contitolarità tra le Parti per i trattamenti dei dati personali necessari per la realizzazione dell'iniziativa "Un primo incontro con la cybersecurity" finalizzata ad affiancare, accompagnare e supportare le imprese molisane in un percorso di sviluppo digitale, in particolare nella preliminare valutazione del livello di sicurezza dei sistemi informatici aziendali, in attuazione ed esecuzione della Convenzione Quadro sottoscritta dai Contitolari in data 20/04/2022.

La legittimità giuridica del trattamento per la Camera di Commercio deriva, oltre che dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. g) della Legge n. 580/1993, anche dal D.M. 7 marzo 2019 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha ridefinito i servizi che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2 della citata legge n. 580/1993 - per adempiere ad un obbligo legale (6, par. 1, lett. c) del GDPR - nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (6, par. 1, lett. e) del GDPR).

La Legittimità giuridica del trattamento per l'Università degli Studi del Molise trova il suo fondamento nelle finalità giuridiche ed istituzionali dell'Università richiamate nello Statuto approvato con DR n. 230 del 02.03.2022 ai sensi del quale, all'art. 3 comma 8, prevede che "per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Università stipula contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con enti pubblici e privati e svolge attività di consulenza e di servizio per terzi, in conformità alle norme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo".

Art. 2. Dati trattati e ripartizione delle responsabilità

L'attività di cui trattasi comporterà il trattamento di dati personali (anagrafici e di contatto) relativi ai rappresentanti legali delle imprese molisane che abbiano manifestato interesse alla partecipazione all'iniziativa "Un primo incontro con la cybersecurity" e di dati personali (anagrafici, di contatto, curricolari) relativi ai giovani laureati/laureandi dell'Università che abbiano le competenze adeguate e necessarie.

La "contitolarità" è riferita alla acquisizione disgiunta al conseguente trattamento dei dati acquisiti dalle Parti per le finalità sopra riportate, intendendosi per "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, l'archiviazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati acquisiti ed, in definitiva, tutti i processi di gestione dei dati cui il presente accordo è riferito.

Le Parti, come in effetti con il presente accordo pongono in essere, intendono trattare i dati acquisiti e gestiti, stante le medesime finalità e modalità del trattamento definite in sede progettuale, in regime di contitolarità, e per ragioni di sinergia, di condivisione delle strutture, delle risorse come di seguito delineato:

CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE per il tramite dell'azienda Speciale SERM	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE – Dipartimento di Bioscienze e territorio
<p>ATTIVITA' - RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE IMPRESE MOLISANE: I dati forniti e raccolti, che attengono il trattamento dei dati personali (anagrafici e di contatto) relativi ai rappresentanti legali delle imprese molisane, consentono alle stesse la partecipazione all'iniziativa "Un primo incontro con la cybersecurity" al fine di fruire di un servizio gratuito di affiancamento e accompagnamento offerto dalla Camera di Commercio del Molise avente come scopo il supporto nel percorso di sviluppo digitale, con particolare riferimento alla preliminare valutazione del livello di sicurezza dei sistemi informatici aziendali.</p>	<p>ATTIVITA' – INDIVIDUAZIONE DEI GIOVANI LAUREATI/LAUREANDI CON LE COMPETENZE NECESSARIE A PARTECIPARE ALL'INIZIATIVA "Un primo incontro con la cybersecurity": I dati forniti e raccolti, che attengono il trattamento dei dati personali (anagrafici, di contatto e curricolari) relativi ai giovani laureati/laureandi dell'Università, consentono agli stessi la partecipazione all'iniziativa "Un primo incontro con la cybersecurity" al fine di garantire un servizio gratuito di affiancamento e accompagnamento alle imprese molisane supportandole nel percorso di sviluppo digitale, con particolare riferimento alla preliminare valutazione del livello di sicurezza dei sistemi informatici aziendali, favorendo il contatto con le imprese del territorio molisano e ponendo le basi per eventuali collaborazioni future</p>
	<p>ATTIVITA' – INCONTRO DOMANDA ED OFFERTA: I dati forniti e raccolti, che attengono il trattamento dei dati personali (anagrafici e di contatto) relativi ai rappresentanti legali delle imprese molisane, dati messi a disposizione dalla Camera di Commercio del Molise a</p>

	seguito delle procedure di manifestazione di interesse, consentono l'incontro tra la richiesta del supporto di affiancamento da parte delle imprese (domanda) e l'individuazione del giovane laureato/laureando (offerta)
--	---

La suddetta tabella scompone le attività in sotto-attività, definendo di conseguenza i trattamenti dei dati personali svolti congiuntamente e/o disgiuntamente dai Contitolari, al fine di circoscrivere le responsabilità di ciascuna Parte a quanto effettivamente realizzato.

Ogni Parte/Contitolare risponde in solido nei confronti degli interessati per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascuna Parte per i trattamenti alla stessa direttamente imputabili in base al presente accordo.

Rimane fermo che le Parti sono vincolate all'utilizzo dei dati secondo le finalità definite in ambito progettuale e qui richiamate nonché esposte nelle informative rilasciate agli interessati, che dovranno comunque prevedere il contenuto essenziale del presente accordo.

Art. 3. Obblighi ed attività derivanti dalla contitolarità

Nello specifico i Contitolari assumono, vicendevolmente, le seguenti responsabilità:

CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE per il tramite dell'azienda Speciale SERM	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE – Dipartimento di Bioscienze e territorio
La Camera del Molise è responsabile del trattamento dei dati raccolti per garantire l'implementazione delle attività progettuali impegnandosi a non utilizzare gli stessi per finalità diverse da quelle previste nel presente accordo e nell'informativa all'uopo redatta. Ove la Camera di Commercio del Molise intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento provvederà a fornire agli utenti informazioni in merito a tale diversa finalità.	L'Università è responsabile del trattamento dei dati raccolti per garantire l'implementazione delle attività progettuali impegnandosi a non utilizzare gli stessi per finalità diverse da quelle previste nel presente accordo e nell'informativa all'uopo redatta. Ove l'Università intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento provvederà a fornire agli utenti informazioni in merito a tale diversa finalità.

Art. 4. - Sicurezza del trattamento e data breach

Ciascuna Parte:

- a) è tenuta a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche, organizzative e gestionali adeguate a proteggere i dati personali trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità. I Contitolari verificano regolarmente il rispetto di tali misure e collaborano, ove necessario, al miglioramento di tali misure;
- b) adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative adeguate al tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali che ricadono sotto la loro esclusiva responsabilità, in caso di incidente fisico o tecnico.

Le Parti convengono che ciascuna, per i dati nella propria diretta disponibilità, è responsabile dell'adozione di misure di sicurezza adeguate ex art. 32 del GDPR.

In ogni caso le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale non generalmente di dominio pubblico, e si impegnano a utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi e le finalità di trattamento previste dal presente accordo.

Ciascuna Parte si impegna ad informare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 24 ore decorrenti dalla scoperta dell'evento, l'altra Parte in caso di violazione dei dati personali trattati in base al presente accordo e agli altri accordi (se vigenti) sottoscritti fra le Parti.

Con riferimento alle attività di trattamento oggetto del presente accordo, gli eventuali adempimenti di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR saranno svolti da una delle Parti a seguito di tempestiva idonea valutazione concordata e condivisa da entrambi i Contitolari da effettuare caso per caso.

Art. 5. - Obblighi ed attività relative all'informativa da rendere agli interessati

I Contitolari assumono le seguenti responsabilità per quanto riguarda il rilascio dell'informativa.

L'informativa per gli interessati viene previamente condivisa nei suoi contenuti dalle Parti e deve, fra l'altro, riportare in modo chiaro e comprensibile:

- la contitolarità del trattamento dei dati;
- che il contenuto essenziale del presente accordo, qualora richiesto, sarà messo a disposizione degli interessati;
- l'indicazione dei punti di contatto (ovvero dell'unico punto di contatto) ai quali gli interessati possono inoltrare le richieste ed esercitare i propri diritti.

Resta fermo che ciascuna Parte è direttamente responsabile e vincolata all'utilizzo dei dati secondo le finalità congiuntamente definite e concordate e riportate nelle informative rilasciate agli interessati.

Art. 6 – Nomina di Responsabili esterni del trattamento

La Camera di Commercio del Molise, con Determinazione del Segretario Generale n. 136 del 09/11/2022, ha nominato l'Azienda Speciale SERM Responsabile del trattamento dei dati relativi all'implementazione del Progetto PID – Punto Impresa Digitale (CUP H14B20001950005) finanziato dall'aumento del diritto annuale nel triennio 2020-2022, ai sensi della Legge 580/1993, art. 18, comma 10.

L'Università degli Studi del Molise individua quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, GDPR 679/2016 il prof. Rocco Oliveto, Responsabile Scientifico dell'iniziativa *"Un primo incontro con la cybersecurity"*

Art. 7. - Assenza (o presenza) di un processo decisionale automatizzato

I Contitolari si impegnano a non adottare alcun processo automatizzato dei dati personali degli interessati, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, parr. 1 e 4, del GDPR.

Art. 8 - Trasferimento dei dati in paesi non appartenenti all'Unione europea o a organizzazioni internazionali

I Contitolari prendono atto che i dati personali possono essere trasferiti solo in paesi terzi o organizzazioni internazionali localizzati nel territorio dell'Unione europea e/o in paesi extra UE per i quali esistano modalità di trasferimento ai sensi del Capo V del GDPR (art. 45 ss.).

Quanto indicato vale, soprattutto, per l'utilizzo di social network.

Art. 9 – Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dal momento della sottoscrizione e avrà durata necessaria alla corretta e completa erogazione della prestazione prevista a base dell'iniziativa *"Un primo incontro con la cybersecurity"*.

Art. 10. - Trattamento dei dati al termine dell'accordo di contitolarità

Alla cessazione del presente accordo, secondo quanto definito al precedente art. 9, indipendentemente dalla causa, ciascuna Parte potrà continuare a trattare i dati personali oggetto del presente accordo in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni normative applicabili e nei limiti di quanto eventualmente già indicato agli interessati mediante adeguate informative. Qualora non sia stata previamente indicata tale possibilità ed i suoi limiti, la Parte, prima di avviare il trattamento come Titolare autonomo, provvederà a rilasciare la relativa informativa agli interessati.

Le Parti provvederanno, al termine delle operazioni di trattamento, tranne il caso in cui scelgano di proseguire il trattamento per ulteriori autonome diverse finalità previa specifica informativa agli interessati, alla integrale

cancellazione ovvero alla anonimizzazione dei dati personali (per es., per finalità di studio o statistiche), fatti salvi i casi in cui la conservazione degli stessi sia richiesta da norme di legge.

Art. 11. – Punto/i di contatto per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati

Per la gestione dei reclami e delle richieste di esercizio dei diritti presentate dagli interessati, i Contitolari concordano di designare la Camera di Commercio del Molise punto unico di contatto per gli interessati. In ogni caso, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del GDPR, gli interessati possono far valere i loro diritti, di cui agli artt. 15-22 del GDPR, indistintamente nei confronti di ciascuna delle parti.

Il punto di contatto, per gli interessati, è indicato nell'informativa fornita all'interessato.

Ciascun Contitolare agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato collaborando reciprocamente senza ingiustificato ritardo per fornire all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

A seguito della richiesta dell'interessato di voler esercitare un proprio diritto, il destinatario della comunicazione provvederà ad informare, senza ritardo, l'altro Contitolare anche ai fini dell'eventuale assolvimento di quanto richiesto dall'interessato.

In caso di ricezione di una richiesta di esercizio di un proprio diritto, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta le modalità di gestione della richiesta ed il riscontro all'interessato che, salvo diverso accordo delle Parti, verrà inviato dalla Parte destinataria della richiesta. Resta inteso che entrambe le Parti, si impegnano a concludere le operazioni di gestione dei diritti dell'interessato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di esercizio.

Art. 12. - Disposizioni finali

Il contenuto essenziale del presente accordo, da mettere a disposizione degli interessati, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del GDPR è costituito dalle Premesse e dagli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12.

Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere concordate e apportate per iscritto tra le Parti.

L'invalidità anche parziale, di una o più delle clausole del presente accordo, non pregiudica la validità delle restanti clausole.

Per ogni altro aspetto non trattato esplicitamente nel presente accordo, le Parti rinviano alle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto tra le Parti.

Per la Camera di Commercio

Il Segretario Generale

F.to Dott. Antonio Russo

Per L'Università degli Studi del Molise

Il Rettore

F.to Prof. Luca Brunese

(Documento informatico sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)